



COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

UTILIZZO BENI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°49 DEL 22/12/2000;
MODIFICATO DA ULTIMO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°22
DEL 14/06/2017;

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei terreni per l'esercizio nelle forme tradizionali e non, facente parte del Territorio comunale indisponibile soggetto a usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n. 12 del 14/03/1994.

Art. 2

Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

E' considerato cittadino, ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art. 3

I terreni saranno concessi a Società cooperative, Società semplici, Associazioni, Enti pubblici e cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta, dopo la sospensione o il mutamento di destinazione con correlativa sospensione degli usi civici, come da artt. 15 e 17 della Legge Regionale 14/03/1994, n. 12.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale e una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla data di presentazione della domanda e acquisizione al protocollo.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- La tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- Gli interessi della collettività;
- L'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, l'accorpamento.

Le richieste, in bollo, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

1. Planimetria e dati catastali con ubicazione dell'area interessata all'intervento redatta da tecnico abilitato.
2. Relazione economica e produttiva di massima.

Art.4

Dalla concessione sono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e d'interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici, pietre di particolare pregio ornamentale e i reperti storici eventualmente rinvenuti.

Art 5

Nessuno potrà recintare dei terreni, per qualsiasi uso, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 38 e le eventuali azioni di carattere penale per usurpazione di terreni comunali, chiunque viola la disposizione del presente articolo è obbligato alla rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il Funzionario responsabile dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

CONCESSIONI PER SEMINERIO E MIGLIORIA

Art. 6

Per i terreni soggetti ad uso civico la durata massima delle concessioni è di anni dieci.

I provvedimenti di concessione, rilasciati dal Responsabile del Servizio, verranno integrati da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria,

Il Comune di riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora si intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

Art. 7

Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo, nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione nonché frazionamento catastale dell'area interessata, qualora trattasi di parziale di particella.

Tale progetto o relazione dovrà essere presentata sulla piattaforma SUAPE per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo o antieconomico. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione.

Art.8

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere, nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

Art. 9

E' vietata tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo. E' vietato, altresì, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea o di altri Organismi . Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

Art. 10

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni non comprese nella concessione ordinaria saranno oggetto di apposita autorizzazione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Art. 11

Ove possibile i fondi dovranno, obbligatoriamente, essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco e, comunque, puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi, nonché alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto.

Il funzionario responsabile avrà cura, nel rilasciare le concessioni per miglioria e seminativo, di evitare accorpamenti di terreno recintato aventi una superfide superiore ad un ettaro per singolo richiedente, fatta salva la gestione in forma associata. Nel qual caso dovrà essere rimessa alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente. Non potranno essere concesse ai richiedenti aree che siano contigue con i terreni privati e si dovrà avere cura di lasciare tra terreno comunale ed area privata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi, per cui la larghezza potrà essere determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza regionale antincendio.

Non potranno mai essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Art. 12

Le piante di alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio, nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

Art.13

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.

Art. 14

Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, di quelle contrattuali, nonché della Legge Regionale n. 12/94 in relazione agli usi civici il funzionario responsabile può revocare la concessione ed in particolare per:

- Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;
- Sub - concessione, anche parziale;
- Mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione.

Art. 15

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminativo e per pascolo, viene così determinata:

1. TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.

2. TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.

3. TERRENI DI TERZA CATEGORIA-PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili a quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regolazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.

4. TERRENI DI QUARTA CATEGORIA - BOSCO (Alto fusto/misto)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico - ambientale di cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

5. TERRENI DI QUINTA CATEGORIA - MACCHIA MEDITERRANEA

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico - ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione e/o l'eliminazione del pascolamento.

Art. 16

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera di Giunta comunale.

Per i terreni gravati da uso civico dovranno essere preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 15,16,17 e 18 della Legge regionale n. 12/94 che riguardano la "riserva di esercizio", il "mutamento di destinazione" e "permuta e alienazione dei terreni".

Limiti di tempo entro i quali debbono essere impiantati gli ordinamenti colturali suddetti:

- Colture erbacee in rotazione: dal primo anno.
- Colture arboree e forestali: dal secondo anno.

Art. 17

La Giunta comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria più rappresentative.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica della classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione anche se non sia stata apportata la variazione in catasto.

Nei terreni in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal Regolamento, ovvero lo stesso ricada su più categorie, si demanderà ad una valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni; in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

Art.18

Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre il canone di cui al precedente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico. In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

Art.19

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune ed i concessionari per l'applicazione del presente Regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Giunta comunale che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

CONCESSIONE DI PASCOLI

Art. 20

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

Tale durata può essere derogata in caso di concessione di terreno per uso pascolo a società cooperative che ne facciano richiesta. In tal caso apposito disciplinare regolerà la concessione.

Art. 21

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente Regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previste dalla Legge Regionale 14/03/1994 n. 12.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

La richiesta di pascolamento dovrà contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale.
- La specie ed il numero dei capi di bestiame grosso e minuto.

La Giunta, inoltre, si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolative, il carico e la specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

Art.22

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 23

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Art. 24

Nelle vicinanze degli ovili è vietato il pascolo di bestiame non appartenente ai pastori in essi "dimoranti" per un raggio di 100 metri.

Art. 25

L'anno pascolativo coincide con l'anno solare e dunque si intende dal primo gennaio al trentuno dicembre dello stesso anno.

Art. 26

L'Ente rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione.

L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente il quale deve curare che il custode del bestiame la tenga sempre con sé per esibirla, a richiesta, agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della Forza pubblica.

Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località autorizzata ad altre località deve, prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia all'Amministrazione comunale. Il funzionario responsabile provvederà ad apportare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza in possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In caso di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre cinque giorni.

Analoga denuncia deve fare all'ufficio comunale se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante nella prima denuncia.

Art. 27

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 38 del presente Regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente.

Art.28

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente, per mancato o parziale pagamento del corrispettivo, sarà ammesso all' introduzione del bestiame a condizione che adempia al pagamento relativo all'anno di morosità. Sarà soggetto inoltre all'applicazione della sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 38.

Art. 29

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta comunale per ciascun anno pascolativo entro il 15 gennaio e pubblicata per 8 giorni all'Albo pretorio del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

Nella stessa delibera, saranno stabiliti i canoni per l'occupazione di cuilarjas e cuiles di cui agli artt.33, 33 bis, 34.

Art. 30

Il corrispettivo del pascolo verrà versato sul c/c intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Onifai, in 3 rate con scadenza: 28 febbraio, 30 giugno, 31 ottobre.

A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta e, ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

Le partite inferiori a € 100,00 (cento,00 euro) verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al pascolo, per la nuova annata agraria, sarà necessario esibire copia dei pagamenti del ruolo dell'anno precedente e non avere morosità pregresse.

Per quelle zone ove sono state già apportate migliorie e relativamente alle superfici migliorate il canone sarà calcolato sulla base della superficie occupata e della ubicazione del sito secondo il disposto dell'art. 17 del presente Regolamento. Per le restanti superfici, in base alla specie ed al numero dei capi di bestiame che possono essere immessi nel territorio concesso.

Ove, per una stessa zona, sia prevista l'immissione di più specie di bestiame, ma venga richiesto l'uso esclusivo per una sola specie, il concessionario dovrà garantire anche il pagamento del canone per la specie esclusa.

La tariffa per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo per la gestione dei terreni.

LEGNATICO

Art. 31

Nei terreni comunali è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare ed asportare legna verde di qualsiasi specie, legname e legna secca, nonché l'estrazione dei ciocchi delle varie specie arbustive, senza la preventiva autorizzazione comunale.

E' parimenti vietato il taglio delle piante di qualsiasi specie, anche se deperite o secche, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Per poter ottenere l'autorizzazione al taglio di piante secche o deperite, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune apposita istanza in carta legale indicante la quantità e l'ubicazione delle stesse. Il Funzionario Responsabile, previo parere dell'Autorità Forestale stabilirà il prezzo di cessione ed il richiedente sarà invitato ad effettuare il versamento presso la Tesoreria comunale. In base alla prova dell'eseguito versamento verrà rilasciata autorizzazione scritta recante tutte le prescrizioni relative alle operazioni di taglio e trasporto che comunque dovranno avvenire sotto il diretto controllo degli organi comunali di vigilanza.

Non saranno rilasciate autorizzazioni per quantità di legna superiori a m.s.5 (cinque) per nucleo familiare.

Interventi di potatura e sfoltimento di piante verdi potranno essere autorizzati solo previo nulla osta dell'Autorità forestale e con le modalità previste nel comma precedente.

E' vietato rigorosamente il taglio di piante, di qualsiasi genere, che servano al riparo invernale ed estivo nelle cosiddette "cuilarjas" e per un raggio di ml. 200 dagli ovili.

E' altresì rigorosamente vietata l'estrazione di piante verdi di qualsiasi specie anche per essere successivamente reimpiantate in altri siti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o quelle contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 38 del presente regolamento, salve ed impregiudicate le azioni di carattere penale connesse all'infrazione.

Le autorizzazioni al prelievo di legnatico, verranno rilasciate singolarmente ed il beneficiario non potrà usufruire di più autorizzazioni nel corso di una stessa campagna silvana.

Per campagna silvana si intende il periodo dal 31 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo, salvo eventuali anticipazioni o proroghe comunicate annualmente dall'Autorità forestale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le prescrizioni di massima e di polizia forestale per le aree boscate della provincia di Nuoro e, per quanto di pertinenza con il presente articolo, le norme contenute nelle ordinanze Regionali Antincendio.

Art. 32

L'organo competente per le modifiche al presente regolamento è il Consiglio Comunale.

Le tariffe saranno stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

La gestione amministrativa riguardante il rilascio delle autorizzazioni, controlli, verifiche e procedure, riscossione del ruolo e ogni altro adempimento inerente la concessione dei terreni al pascolo, di legnatico, trovanti rocciosi e simili, è competenza dell'area vigilanza.

“CUILARJAS”

(Ripari invernali ed estivi del bestiame)

Art. 33

Le cosiddette "CUILARJAS" (ripari invernali ed estivi del bestiame) che già esistono o venissero a sorgere nei terreni comunali, potranno essere occupate, con consenso scritto dell'amministrazione comunale, dai cittadini che svolgono attività di allevatore, attività che dovrà essere dimostrata secondo quanto previsto dal D.P.R. 30/4/1996 n° 317.

Potrà ottenere tale autorizzazione il cittadino che:

- Svolga l'attività di allevatore, con una consistenza di bestiame di minimo: 15 bovini e/o 60 ovi/capri.
- Sia in possesso dell'autorizzazione ad utilizzare, ai fini pascolativi, il terreno comunale.

Eventuali recinzioni per ricovero bestiame potranno essere autorizzate entro la superficie massima di 2000 mq. Eventuali estensioni di terreno, eccedenti i 2000 mq, recintati in data antecedente il 31/12/2010 saranno soggetti ad un canone maggiorato definito annualmente dalla Giunta Comunale.

Qualora, per qualsiasi motivo, un cittadino abbandoni la "cuilarjas" o perda i requisiti previsti dal presente articolo, non potrà cedere impropriamente la concessione a privati ma ne deve dare comunicazione al Comune il quale la concederà al cittadino in possesso dei requisiti sopraindicati e alle condizioni stabilite annualmente con apposito atto deliberativo.

Nel caso di più domande si seguirà il seguente ordine di priorità:

- Maggior numero di anni di immissione del bestiame nei terreni comunali;
- Immissione nei terreni comunali, nell'annata agraria di riferimento, del più alto numero di capi di bestiame.

Il nuovo occupante avrà l'obbligo rigoroso di curarne la buona conservazione.

E' rigorosamente vietato occupare una "cuilarjas" senza preventiva autorizzazione comunale.

L'autorizzazione all'utilizzo di una "cuilarjas" comporterà il pagamento di un canone annuo determinato dalla Giunta municipale.

Nessun amministrato potrà avere in godimento più di una "cuilarjas".

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, salve ed impregiudicate eventuali azioni di carattere penale connesse all'infrazione.

Art. 33/bis

I cittadini di Onifai che allevino, per uso familiare o a livello hobbistico, e non in maniera professionale, altre specie di bestiame quali equini o suini, o allevino un minor quantitativo, rispetto a quello previsto nell'art.33, di bovini e/o ovi/caprini, potranno avanzare richiesta di effettuare apposita recinzione per un'estensione massima di mq 500. Nella fattispecie sopraindicata, trattandosi di allevatori non a titolo professionale, non sarà prevista la costruzione del cd "cuiles" o meglio del ricovero pastore.

Nei terreni comunali è fatto assoluto divieto di pascolo brado dei suini;

"CUILES"

Art 34

Nei terreni comunali gravati da uso civico, a richiesta dell'amministrato, da inoltrare secondo lo schema di domanda predisposta dall'Ufficio comunale competente, potranno essere rilasciate concessioni per la costruzione di un ricovero per pastore: "cuile".

Tale costruzione consiste in un manufatto della superficie complessiva lorda di mq. 25 e di mt. 3.00 di altezza con muratura in pietrame di campo (con intonaco invecchiato con terre naturali) coperto con incannucciato e tegole secondo la tipologia tipo che si allega al presente Regolamento.

E' assolutamente vietata, pena la demolizione, la copertura con solaio in calcestruzzo cementizio.

Per il rilascio delle concessioni edilizie troveranno applicazione le norme urbanistiche vigenti in materia.

Il rilascio della concessione edificatoria è comunque subordinato al preventivo rilascio di tutti i nulla osta e pareri previsti dalla Legge, ivi compreso il parere dell'Ispettorato Forestale.

La concessione non potrà essere rilasciata nelle aree di particolare valenza ambientale, naturalistica ed archeologica che verranno indicate, con successivi atti, dall'Amministrazione Comunale.

Per le opere realizzate in assenza di concessione o in difformità della stessa, troveranno applicazione le sanzioni e norme previste dalla legge, oltre ad una penale per violazione delle norme regolamentari di cui all' art.38 del presente Regolamento.

Potrà ottenere tale concessione il cittadino che:

- svolga l'attività di allevatore - che dovrà essere dimostrata secondo quanto previsto dal D.P.R. 30/04/1996 n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 92/102/CEE relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali" - con una consistenza di bestiame di minimo: 15 Bovini e/o 60 ovi/caprini.
- sia in possesso dell'autorizzazione ad utilizzare, ai fini pascolativi, il terreno comunale.

Il cittadino autorizzato realizzerà il manufatto senza che nessun diritto di sorta (compensi, indennità o rifusione spese) venga dallo stesso preteso o accampato nei

confronti del Comune di Onifai, mentre è tenuto al pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Giunta comunale.

Il manufatto realizzato sarà concesso all'amministrato in comodato per la durata di anni 7 (sette).

I comodatari dovranno custodire e conservare i fabbricati con l'obbligo di servirsene solo per le attività inerenti la conduzione dell'azienda e nel divieto di cedere a terzi il godimento degli stessi.

Nessun amministrato potrà avere in godimento più di un "cuile".

Il contratto di comodato si estinguerà col venir meno dei presupposti di cui al comma 8 del presente articolo e potrà essere rinnovato alla scadenza, fatta salva la permanenza degli stessi presupposti.

Qualora, per qualsiasi motivo, un cittadino abbandoni il "cuile" o perda i requisiti previsti dal presente articolo, non potrà cedere impropriamente il manufatto a privati ma ne deve dare comunicazione al Comune il quale lo concederà al cittadino che ne presenterà richiesta ed in possesso dei requisiti sopraindicati.

I "cuiles" restituiti per estinzione di contratto, per scadenza dello stesso o per altro motivo, potranno essere concessi in comodato alle condizioni stabilite annualmente con apposito atto deliberativo ed a seguito di avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior numero di anni di immissione del bestiame nei terreni comunali,
- immissione nei terreni comunali, nell'annata agraria di riferimento, del più alto numero di capi di bestiame.

Il nuovo occupante avrà l'obbligo rigoroso di curarne la buona conservazione.

E' rigorosamente vietato occupare un "cuile" senza preventiva autorizzazione comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.38, salve ed impregiudicate eventuali azioni di carattere penale connesse all'infrazione.

APERTURA DI STRADE - ACCESSI E DIRAMAZIONI

Art. 35

Senza l'autorizzazione del Comune, previo eventuale nulla osta da parte di altre Autorità competenti, è vietata l'apertura di nuove strade, piste, o ampliamenti e modifiche di quelle esistenti, nonché stabilire nuovi accessi, nuove diramazioni e nuovi innesti di strade.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.38 del presente Regolamento ed all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, fatte salve le più gravi sanzioni in materia previste dall'art.14, comma 3 della L.R. 11.10.1985 n.23.

Il ripristino dello stato dei luoghi non si applica se le opere realizzate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

TROVANTI ROCCIOSI - PIETRAME

Art. 36

E' vietato il prelievo, nell'intero territorio comunale di trovanti rocciosi di qualsiasi natura e dimensione.

E' vietato altresì il prelievo di pietrame di qualsiasi natura che trovasi in superficie o in sotterraneo senza la preventiva autorizzazione del Comune e previo il pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta comunale.

Il prelievo di pietrame è subordinato alla presentazione della richiesta in bollo da parte dell'interessato nella quale dovrà essere indicata, oltre la zona del prelievo, anche l'utilizzo dello stesso che dovrà avvenire nel solo ambito territoriale del Comune.

Saranno autorizzati i prelievi di pietrame sparso su campo in superficie, con esclusione di quello giacente su manufatti preesistenti nelle "cuilrjas", "cunzatos" e "ortos de moios"

E' vietata la compravendita del materiale prelevato. La quantità massima prelevabile e stabilita in mc. 15.

E' vietata altresì la manomissione e il prelievo, senza autorizzazione comunale, di pietrame di particolare pregio ornamentale e di una qualsiasi dimensione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art.38 del presente Regolamento, salve ed impregiudicate le azioni di carattere penale.

RICERCHE IDRICHE- POZZI

Art. 37

I titolari di autorizzazione o concessione di cui ai precedenti articoli, ai sensi del T.U. delle Acque Pubbliche di cui al Regio decreto n. 1775/33, D.Lgs. n. 275/93, Legge n. 36/94, D.M.11/03/1988, L.R. n. 4 del10/02/1978, circolari 15/03/1991 e 13/07/1989 e N. 22403 del 20/11/1988, che intendono eseguire ricerche sotterranee o l'utilizzo e derivazioni di acque per soli usi compatibili con la destinazione del terreno, dovranno presentare domanda in carta legale al Comune il quale provvederà a richiedere apposito nulla osta d'Ufficio del Genio Civile.

La domanda, cui dovrà essere allegata n.1 marca da bollo, deve essere corredata, a cura del richiedente, dei seguenti documenti debitamente controfirmati da un tecnico abilitato:

1. Planimetria catastale;
2. Corografia in scala 1:25.000
3. Relazione geologica e idrogeologica di inquadramento zona indagine;
4. Dichiarazione del Direttore dei Lavori;

L'autorizzazione alla ricerca avrà validità di anni1(uno) prorogabile di sei mesi.

Eventuali altre autorizzazioni, pareri, e nulla osta ai sensi di altre leggi, che dovessero rendersi necessari, dovranno essere richiesti a cura del titolare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui

all'art.38 del presente Regolamento e all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e di chi vi è obbligato in solido.

Il ripristino dello stato dei luoghi non si applica se le opere realizzate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 38

Per le violazioni o inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (centotre/29) a € 309,87 (trecentonove/87).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, sia dall'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale o di altre norme regionali o nazionali.

NORME FINALI

Art. 39

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione delle sanzioni per violazione alle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente Regolamento.

Relativamente ai terreni gravati da uso civico, la Giunta comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della Legge regionale n.12/1994.

In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente Regolamento, continueranno ad applicarsi quelli in uso, aggiornati e rivalutati in base agli indici di variazione ISTAT.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D.16/02/1928 n. 332.

Le concessioni per usi tradizionali che superano l'annualità o che prevedono recinzioni e quelle che prevedono una modifica della destinazione d'uso tradizionale – comprese le opere di cui agli artt. 33-34-35-37 del presente regolamento, purchè conformi e

previste nel Piano di valorizzazione delle terre civiche – devono essere autorizzate, oltre che dal Comune, anche dall'ufficio regionale competente (Argea) ai sensi rispettivamente dell'art. 16 e art.17 della L.R. N. 12/1994.

Per quanta non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge regionale n.12 del 14/03/1994 in materia di usi civici.

ENTRATA IN VIGORE

Art.40

Il presente Regolamento verrà inviato all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.12 del 14/03/1994.

Diverrà esecutivo dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi per quindici giorni.